



COMUNE DI PONTOGGIO
PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE SAGRE E DELLE FESTE PAESANE

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 29 del 28/11/2016

INDICE

- Art. 1 Finalità del Regolamento
- Art. 2 Definizione di sagra e festa paesana
- Art. 3 Soggetti Organizzatori
- Art. 4 Attività non consentite
- Art. 5 Durata
- Art. 6 Programmazione Annuale
- Art. 7 Spostamento luogo data
- Art. 8 Modifiche al Calendario Regionale delle Fiere e delle Sagre
- Art. 9 Iniziative concomitanti e iniziative alla prima edizione
- Art. 10 Requisiti Titoli Abilitativi, sicurezza e altre disposizioni
- Art. 11 Precisazione relativa all'attività di somministrazione
- Art. 12 Prescrizioni di sicurezza
- Art. 13 Attività rumorose
- Art. 14 Sagre e Feste Paesane su aree pubbliche. Oneri a carico degli organizzatori
- Art. 15 Patrocinio Comunale. Ammissione al patrocinio
- Art. 16 Altre disposizioni fiscali contributive
- Art. 17 Responsabilità
- Art. 18 Sanzioni
- Art. 19 Entrata in Vigore
- Art. 20 Vigilanza
- Art. 21 Disposizione Transitoria

Art. 1 Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento di sagre e feste paesane nell'ambito del territorio comunale, su aree pubbliche e private, nelle quali è prevista la somministrazione di alimenti e bevande e la vendita di prodotti merceologici e di promozione.

Art. 2 Definizione di Sagra e “Festa Paesana”

1. Per Sagre e Feste Paesane si intendono tutte quelle manifestazioni su area pubblica, comunque denominate, in cui è presente come elemento caratterizzante la somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria, fiscale e di sicurezza a tutela dei consumatori, lavoratori, fruitori delle manifestazioni, che sono legate a tradizioni consolidate nel tempo in cui, spesso, vi si riconosce l'identità popolare locale, gastronomica di promozione turistica, nonché la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale, gastronomico e associazionistico del territorio. Le sagre e le Feste Paesane rappresentano un'occasione di aggregazione e di socialità.
2. Vengono ricomprese anche le manifestazioni religiose, tradizionali e culturali, eventi locali straordinari, manifestazioni sportive ecc..
3. Le disposizioni previste nel presente regolamento, relative alla durata non si applicano alle feste organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 3 Soggetti organizzatori

1. I soggetti abilitati all'organizzazione di sagre e feste paesane sono:
 - a) gli enti e le associazioni senza scopo di lucro a finalità culturali, sportive, del tempo libero, del volontariato e associazioni pro-loco regolarmente iscritte nell'apposito registro comunale delle associazioni,
 - b) gli altri enti e associazioni senza scopo di lucro con o senza personalità giuridica,
 - c) l'Amministrazione Comunale,
 - d) gli Organismi Religiosi,
 - e) le associazioni sindacali,

Art. 4 Attività non consentite

1. Non è consentito lo svolgimento di Sagre e Feste Paesane nelle quali sia prevista unicamente ed esclusivamente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande,
2. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere a prevalente tipicità in relazione con il territorio e alla caratteristica dell'iniziativa ed essere abbinata ad iniziative culturali, sportive, ricreative, espositive, artistiche, religiose, con accesso libero al pubblico.

Art. 5 Durata delle Manifestazioni

1. Ogni soggetto di cui all'art. 3 potrà effettuare:
 - una sola sagra o festa paesana per anno solare per un periodo massimo complessivo di 12 giorni,
 - in alternativa, 2 eventi per anno solare anche diversamente denominati per un periodo massimo di 5 giorni.

Art. 6 Programmazione Annuale

1. Il Comune redige il calendario – programma annuale delle sagre e delle feste paesane ricorrenti, caratterizzate da attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande.

2. I soggetti interessati all'organizzazione di sagre o feste paesane dovranno dare comunicazione entro il 10 ottobre di ogni anno, delle manifestazioni che intendono realizzare nel corso dell'anno successivo al fine di poter essere iscritte nel calendario annuale, mediante richiesta scritta indirizzata all'ufficio dedicato allo Sportello delle Attività Produttive, della sagra o della festa paesana che intendono organizzare nell'anno successivo indicando a pena di inammissibilità:
 - a) denominazione della manifestazione (sagra o festa paesana),
 - b) dati anagrafici degli organizzatori e nel caso di imprese i relativi dati,
 - c) indicazione di eventuale sito web della manifestazione e contatti (indirizzo e-mail, PEC, contatti telefonici.....),
 - d) tipologia e numero indicativo degli operatori partecipanti,
 - e) luogo, data e orari di svolgimento,
 - f) programma di massima dell'iniziativa,
 - g) indicazione, su planimetria delle aree che verranno destinate a parcheggio, anche provvisorio per la manifestazione, garantendo un numero consono riservato a soggetti diversamente abili con percorso accessibile,
 - h) indicazione della presenza di servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili con autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.
 - i) eventuale segnalazione di vendita e somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell'artigianato locale.
3. Prima dell'inizio della sagra o della festa paesana andrà prodotta al Comune di Pontoglio idonea fideiussione o deposito cauzionale a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi al termine della manifestazione, garantendo anche la raccolta differenziata dei rifiuti.
4. Se nell'ambito della sagra o della festa paesana siano previsti eventi/manifestazioni/esposizione e vendita per loro natura assoggettati a licenza/autorizzazione/scia, le relative segnalazioni devono pervenire entro 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione attraverso il canale telematico messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale denominato Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), consultabile attraverso il sito internet www.impresainungiorno.gov.it . Eventuali espositori che rientrano nella categoria degli hobbisti dovranno depositare autodichiarazione attestante i requisiti necessari per essere tali, in formato cartaceo, sempre all'ufficio comunale dello Sportello SUAP.
5. L'istanza per l'inserimento nell'elenco annuale, viene rigettata in caso di contrasto della stessa con atti di pianificazione e programmazione regionali e comunali, o in caso di mancanza dei requisiti ritenuti fondamentali per essere denominata sagra o festa paesana.
6. Il Comune di Pontoglio può concedere il coinvolgimento agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi di vendere e somministrare i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale o su quella adiacente la sagra. Il Comune può altresì prevedere che parte della superficie utilizzata per la sagra sia destinata agli operatori in sede fissa o agli ambulanti che normalmente esercitano l'attività sul territorio comunale. Qualora la suddetta superficie non sia utilizzata dagli operatori in sede fissa o dagli ambulanti, potrà essere impiegata dai partecipanti della sagra o festa paesana. Ogni richiesta deve pervenire nelle stesse modalità di cui al paragrafo 4 del presente articolo.
7. Devono essere inserite nell'elenco di cui al comma 1 anche sagre e feste paesane organizzate direttamente dal Comune.
8. Entro il 30 novembre di ogni anno il Comune dovrà redigere l'elenco annuale delle sagre e delle feste paesane che si terranno nell'anno successivo. Tale elenco dovrà essere approvato dalla Giunta Comunale e dovrà essere trasmesso alla Regione Lombardia mediante apposita piattaforma informatica messa a disposizione dalla regione stessa, entro il 15 dicembre di ogni anno.

9. Secondo quanto disposto dall'art. 18 bis, comma 1 della legge regionale 6/2010 e s.m.i. la Giunta Regionale pubblica il calendario delle fiere e delle sagre.
10. A seguito di redazione dell'elenco verrà fatta comunicazione di accoglimento dell'istanza ai richiedenti. Le feste non inserite nell'elenco non potranno avere luogo. Copia dell'elenco verrà pubblicata sul sito internet comunale.
11. Sarà cura dell'Amministrazione Comunale, in sede di approvazione dell'elenco annuale, di verificare che le varie sagre o feste paesane non siano tutte in successione di continuità le une con le altre, ma che vi siano opportuni periodi di sospensione nei quali non siano previste sagre o feste paesane in tutto il territorio comunale.

Art. 7 Spostamento Luogo e Data

1. Lo spostamento di luogo e data dello svolgimento di una sagra o festa paesana dopo la formulazione dell'elenco potrà essere autorizzata dalla Giunta Comunale su istanza motivata dal soggetto Organizzatore.

Art. 8 Modifiche del Calendario Regionale delle Fiere e delle Sagre

1. L'elenco delle fiere e delle sagre inserito nel calendario regionale può essere integrato o modificato solo dal Comune. Gli organizzatori che intendono modificare i dati già inseriti o, in via del tutto eccezionale, presentare istanza fuori termine per una nuova manifestazione non prevista e non prevedibile in sede di programmazione annuale, devono rivolgersi al Comune almeno 30 giorni prima dell'ipotizzata data di inizio della manifestazione stessa, al fine di consentire l'espletamento di tutte le verifiche necessarie e darne la necessaria visibilità al pubblico. Con solo riferimento alle modifiche di eventi già calendarizzati, tale termine può essere derogato, con provvedimento motivato, in ragioni di emergenze o eventi meteorologici straordinari ed entro il limite strettamente necessario a superare tali difficoltà.

Art. 9 Iniziative concomitanti e iniziative alla prima edizione

1. Non è ammessa la concomitanza di sagre e feste paesane nel medesimo luogo; è ammessa la concomitanza fra una sagra ed una manifestazione di promozione turistica e/o culturale che preveda la sola somministrazione di bevande o alimenti (assaggi) di prodotti tipici.
2. Nel caso di iniziative concomitanti per luogo di svolgimento, sarà data priorità alla sagra che rispetta nell'ordine i seguenti criteri:
 - sagra che abbia finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale; i prodotti alimentari venduti e somministrati dovranno provenire in prevalenza dall'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lombardia o comunque classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Lombardia;
 - forte connotazione tradizionale dell'evento che giustifichi la sagra (celebrazione religiosa, festa patronale, commemorazione di un evento importante per la comunità, etc.);
 - anni di svolgimento della sagra;
 - grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa;ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

Art. 10 Requisiti Titoli Abilitativi, sicurezza e altre disposizioni

1. Le attività svolte nelle manifestazioni Sagre e Festa Paesane possono essere molteplici e possono interessare:
 - a) commercio su aree pubbliche,
 - b) commercio di cose antiche ed usate,
 - c) attività di scambio tra hobbisti,

- d) vendita di prodotti artigianali,
- e) vendita di prodotti agricoli,
- f) somministrazione temporanea di alimenti e bevande,
- g) giochi di abilità, (tiro alla fune, palo della cuccagna, ecc.....),
- h) pubblici spettacoli in genere e piccoli intrattenimenti, con balli con o senza orchestra,
- i) fuochi d'artificio,
- j) manifestazioni di sorte (lotterie, tombole, pesche di beneficenza.....).

Per l'installazione di giostrine è necessario redigere apposita richiesta attraverso lo sportello SUAP sempre nelle modalità previste dall'art. 6 del presente regolamento, sempre 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione. Alle richieste per l'installazione di giostrine viene applicato apposito Regolamento Comunale di Polizia Urbana.

Art. 11 Precisazione relativa all'attività di somministrazione

1. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione delle sagre e delle feste paesane, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali è soggetta SCIA da presentarsi attraverso lo Sportello Unico Attività Produttive a livello telematico nelle modalità previste nel presente regolamento all'art. 6. Tale attività può essere esercitata limitatamente alla durata della manifestazione ed nei locali o aree a cui si riferisce la manifestazione e per le manifestazioni inserite nell'elenco approvato dalla Giunta Comunale.
2. L'attività di somministrazione di cui al comma 1, non è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di destinazione d'uso dei locali, delle aree e degli edifici ma è soggetta al rispetto delle disposizioni in materia di sanità, ambiente e sicurezza.

Art. 12 Prescrizioni di sicurezza

1. Le manifestazioni potranno svolgersi su aree o in locali idonei. Qualora l'area della Sagra o della Festa Paesana sia circoscritta dovrà essere dichiarata, dagli organizzatori, la capienza di massimo afflusso contemporaneo di persone.
2. Le manifestazioni che coinvolgono nelle modalità descritte nel presente regolamento, relative a pubblici spettacoli o intrattenimenti, sono soggette alle disposizioni previste dall'art. 80 del R.D. 18 giugno 1931 n. 733 e s.m.i.. Per la verifica della solidità e della sicurezza, del luogo ove si svolge il pubblico spettacolo, si applicano le disposizioni del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 e le disposizioni di cui DM 19 agosto 1996 in materia di prevenzione incendi.
3. A prescindere dalle disposizioni dell'organo competente che effettuerà le verifiche, anche in rapporto al tipo di manifestazione e ai flussi di persone verosimilmente prevedibili e salvo che esso non disponga esplicitamente in modo diverso, l'organizzazione dovrà comunque garantire le prescrizioni di sicurezza di cui ai successivi punti:
 - a) nel caso in cui siano installati palchi, pedane, stand, tensostrutture, ecc. gli stessi dovranno possedere i requisiti di staticità e conformità alle normative vigenti,
 - b) l'impianto elettrico utilizzato per i macchinari e le attrezzature, nonché per l'illuminazione, dovranno essere realizzate a norma di legge,
 - c) le eventuali linee elettriche provvisorie dovranno essere ancorate e sorrette da idonei sostegni,
 - d) eventuali strutture metalliche dovranno essere ancorate a terra,
 - e) gli scarichi provenienti da bar, servizi igienici dovranno essere debitamente ed appositamente incanalati, raccolti in appositi contenitori e trattati.
4. Nelle manifestazioni che prevedono sfilate di carri allegorici è necessario che:
 - a) I carri installati su veicoli, tramite apparecchiature meccaniche, oleodinamiche, elettriche ecc., pupazzi, maschere e varie rappresentazioni, devono essere con-

formi alle normative vigenti in materia di sicurezza, in particolare sotto il profilo della sicurezza statica, elettrica ed antinfortunistica, o in assenza di standard di buona tecnica di riconosciuta validità. In analogia a quanto previsto dall'art. 141-bis del Regolamento del TULPS, RD 06 maggio 1940, n. 635, dovrà essere presentata relazione tecnica a firma di un tecnico esperto, attestante la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza;

- b) Le attrezzature sopraelevate, di tipo meccanico o elettromeccanico, di supporto alle allegorie carnevalesche, ove capaci di movimento autonomo rispetto al moto del carro, devono essere progettate, realizzate e collaudate seguendo per quanto applicabile, l'attuale normativa europea sulle attrazioni.

Art. 13 Attività rumorose

1. Dovranno essere rispettate le disposizioni previste dalle norme vigenti nonché dal Piano comunale di zonizzazione sull'acustica e la disciplina delle attività rumorose.
2. In particolare, per la diffusione musicale all'aperto dovrà essere presentata dichiarazione a firma di un tecnico abilitato del rispetto dei limiti previsti dal suddetto piano di zonizzazione ovvero presentare eventuale richiesta di deroga ai limiti di rumorosità.

Art. 14 Sagre e Feste Paesane su aree pubbliche. Oneri a carico degli organizzatori

1. L'organizzazione della manifestazione è interamente a carico dei promotori, fatto salvo quanto determinato dall'Amministrazione Comunale nell'eventuale concessione del Patrocinio;
2. La pulizia della Sagra o della Festa Paesana è interamente a carico dell'organizzazione, la quale si impegnerà a ridurre la produzione di rifiuti procedendo con la raccolta differenziata dei medesimi;
3. Per ogni Sagra o Festa Paesana dovrà essere stipulata idonea polizza RC (a copertura di eventuali danno a terzi e al patrimonio comunale) da rimettersi in copia all'Ufficio Tecnico quale Sportello SUAP, prima di ogni manifestazione;
4. Eventuali rimborsi per spese relativi all'utilizzo di acqua, energia elettrica, materiale elettrico e altre attrezzature fornite dall'Amministrazione Comunale senza patrocinio della medesima verrà stabilito con l'emissione di apposito atto e tempestivamente comunicato agli organizzatori.
5. L'Amministrazione Comunale con il presente regolamento stabilisce l'esenzione della tassa di occupazione al suolo pubblico, in considerazione delle finalità delle sagre e delle fiere paesane. Si precisa che deve essere comunque fatta richiesta, da parte delle attività, di occupazione al suolo pubblico per il periodo in cui viene svolta la manifestazione.

Art. 15 Patrocinio Comunale. Ammissione al patrocinio

L'amministrazione Comunale, concede patrocinio a seguito di richiesta da parte degli organizzatori valutando la tipologia di Sagra o Festa paesana nel rispetto dell'apposito regolamento vigente.

Art. 16 Altre disposizioni fiscali contributive

1. Gli organizzatori degli eventi oggetto del presente regolamento avranno cura di osservare le normative vigenti in materia di imposte;
2. Gli organizzatori dovranno attenersi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione del lavoro.

Art. 17 Responsabilità

1. Ad eccezione delle iniziative a cui attribuisca carattere di preminenza e di particolare interesse pubblico, e decida quindi di prendervi parte attiva, l'Amministrazione Comunale resta estranea a qualsiasi rapporto o obbligazione che si costituisca fra i destinatari del patrocinio e/o dei contributi di cui al presente regolamento e soggetti terzi per forniture di beni e servizi in dipendenza dell'attività ordinaria e delle iniziative oggetto dell'intervento, non assume alcuna responsabilità in merito all'organizzazione e allo svolgimento delle attività per le quali, in base al presente regolamento, ha concesso patrocinio, contributi finanziari e/o altri vantaggi economici.

Art. 18 Sanzioni

1. Per le violazioni al presente regolamento, fare riferimento all' art. 18 ter della L.R. n. 6/2010.

Art. 19 Entrata in Vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale e l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni.

Art. 20 Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, nonché in generale tutte le Forze dell'Ordine.

Art. 21 Disposizione Transitoria

1. Le norme di cui al presente regolamento si applicano alle Sagre e Feste Paesane che si svolgeranno dopo l'entrata in vigore del regolamento stesso.
2. Le norme di cui all'art. 6 "Programmazione annuale" verranno applicate a decorrere dalle Sagre e Feste Paesane che dovranno essere svolte dall'anno 2018.